

+ *Sebastiano Sanguinetti*
Vescovo di Tempio-Ampurias

NORME
in materia di sacramenti
e di altro ministero pastorale

PREMESSA

La decisione di una più puntuale determinazione circa alcuni aspetti riguardanti la disciplina dei sacramenti, soprattutto dell'Eucaristia, e di altri ambiti del ministero pastorale dei sacerdoti, trova la sua motivazione nel bisogno di ribadire alcuni principi di natura generale e anche nella necessità di eliminare pratiche e comportamenti non in linea con gli stessi principi e con un ordinato esercizio del ministero pastorale.

Le norme di cui nel presente documento, si collocano sulla scia di quanto precedentemente stabilito anche dai miei predecessori, e di alcuni punti da me richiamati in circostanze diverse (cf *Lettera ai sacerdoti, del 15 gennaio 2009*).

Non è fuori luogo ribadire che le presenti determinazioni si collocano nell'alveo di precisi contenuti dottrinali e pastorali.

Sul piano dei principi, infatti, occorre recuperare il significato pieno dei Sacramenti, a partire dalla Celebrazione Eucaristica, non solo per la loro portata salvifica, ma anche in una prospettiva pedagogica delle comunità e dei fedeli. Non siamo noi sacerdoti i padroni dei sacramenti: questi sono il dono di Cristo alla sua Chiesa perché i credenti possano attingervi quel tesoro di grazia che il Signore ci ha trasmesso con la sua Pasqua di morte e risurrezione. La saggezza millenaria della Chiesa, abitata dallo Spirito Santo, tradotta nelle norme canoniche e nella comune disciplina ecclesiale, è la miglior garanzia per la salvaguardia dottrinale e pastorale di questo immenso tesoro di grazia.

Sul piano della prassi pastorale, le norme con cui la Chiesa ne regola l'esercizio servono ad eliminare indebiti abusi, distorsioni e confusioni, causa, molto spesso, di disorientamento e di malumori, sia tra i fedeli, sia tra gli stessi presbiteri.

Non sfuggirà a nessuno il fatto che la materia trattata in queste norme è di portata tale per i suoi contenuti e per le norme canoniche che la regolano, da essere **vincolante per tutti i sacerdoti, sia sotto il profilo giuridico, sia sotto il profilo morale.**

Per un più chiaro inquadramento dottrinale e pastorale degli aspetti riguardanti la celebrazione dell'Eucaristia in relazione alla comunità ecclesiale, mi pare utile riportare alcuni passi della Nota CEI *"Il giorno del Signore"*.

"Nella sua forma più piena e più perfetta, l'assemblea si realizza quando è radunata attorno al suo Vescovo, o a coloro che, a lui associati con l'Ordine sacro nello stesso sacerdozio ministeriale, legittimamente lo rappresentano nelle singole porzioni del suo gregge, le parrocchie. Questa pienezza è tale da accogliere e assumere in sé ogni dono e ogni ministero particolare. Il gruppo, o il movimento, da soli, non sono l'assemblea; essi stessi sono parte dell'assemblea domenicale, così come sono parte della Chiesa..." (Nota CEI, *Il giorno del Signore*, 10).

"Accontentarsi di garantire a tutti, in qualunque modo e a qualunque prezzo, la semplice soddisfazione del precetto festivo sarebbe ben povera cosa. Il precetto sarà accolto con sicurezza, se innanzitutto sarà compreso il significato reale e complessivo dell'Eucaristia domenicale". (*ivi*, 12) ...

... "Ma nell'urgenza del momento si è spesso portati a cercare soluzioni più immediate e di più facile applicazione, che non sempre sembrano adatte a conseguire lo scopo che si prefiggono.

Molti, infatti, preoccupati di offrire a tutti l'opportunità di assolvere al "precetto festivo", moltiplicano oltre il giusto il numero delle Messe domenicali e, qua e là, anche delle Messe festive e del

sabato sera, o di quelle vespertine della domenica.

Al di là delle buone intenzioni, questa prassi risulta di grave pregiudizio per la cura pastorale. Essa, infatti, oltre a provocare un eccessivo frazionamento della comunità, finisce con l'assorbire quasi tutto il tempo e le energie dei sacerdoti, sottraendoli alla cura delle zone meno ricche di clero e allo svolgimento di altre attività che devono concorrere a rendere più feconda la celebrazione del giorno del Signore.

Pensiamo in particolare al gran numero di Messe “concorrenziali”, e comunque contemporanee, nei centri storici, e al continuo succedersi di Messe in alcune chiese delle nostre città”. (*ivi*, 32)

Vengo ora a due ultime sottolineature.

Innanzitutto non sembri esagerata l'importanza data alla materia trattata nel presente atto. Anche se parziale e non esaustiva rispetto all'orizzonte ben più vasto della vita e della missione della Chiesa, essa si colloca come individuazione di un percorso di chiesa, almeno su un duplice versante.

Il primo: *dare piena dignità alla celebrazione eucaristica*, sottolineandone la centralità e il significato più profondo.

Il secondo: proporre una più corretta e coerente prassi sacramentale, come via per *dare più spazio all'evangelizzazione*, alla caratterizzazione missionaria della nostra azione ecclesiale. Una prassi pastorale, infatti, troppo sbilanciata sui sacramenti e, soprattutto, su un numero eccessivo di SS. Messe, non giustificato da reali esigenze pastorali, porta inevitabilmente i sacerdoti e la comunità cristiana a dare meno spazio al contatto personale, all'ascolto e all'accompagnamento spirituale, a una pastorale più incisiva ed organica verso le famiglie, i ragazzi, i giovani, gli ammalati e i lontani.

In secondo luogo mi sembra utile rimarcare che il presente atto è rivolto, sì, *ai sacerdoti*, ma anche *agli altri membri del Popolo di Dio*. Ai primi, perché il loro ufficio di ministri del sacro, di guide e maestri della comunità cristiana, li fa essere i principali responsabili di una corretta disciplina ecclesiale. Ai secondi, perché vanno costantemente informati e formati sul significato dei sacramenti e sull'importanza di una comunione ecclesiale fatta anche di accettazione e condivisione di un comune percorso di fede e di testimonianza cristiana.

A tutti, pertanto, affido questo documento normativo che, in sintesi, ripropone norme di diritto universali e norme di diritto particolare già in uso e nuove, nella speranza che, cogliendone lo spirito e le finalità, sia fedelmente osservato, e serva a rafforzare la fede e a incrementare l'amore alla Chiesa.

Il presente documento nel determinare norme di diritto particolare, abroga ogni eventuale norma precedente contraria a riguardo, ovvero, stabilisce che l'unica normativa da osservarsi in materia sia, oltre quella del codice di diritto canonico, la seguente.

Qualora il parroco o il sacerdote in un caso singolo ritenga che l'applicazione della norma sia contro la *salus animarum* che è la suprema legge della Chiesa, chieda apposita dispensa al vescovo, il quale è l'unico che può concederla.

PARTE NORMATIVA

- Per una sempre più condivisa comunione ecclesiale, dentro un quadro normativo, generale e particolare, volto a edificare il popolo di Dio anche attraverso una comune disciplina sacramentale e pastorale circa alcuni aspetti sanciti dalla Legge canonica;
- confermando le linee della “*nota pastorale circa la celebrazione della Messa*” di S. E. Mons. Paolo Atzei (4.X.1994), ripresa e precisata in qualche punto nella Lettera successiva del 19 gennaio 1995 (cf § 8), che, tuttavia, con il presente atto abrogo;
- Integrando alcuni altri punti, parzialmente da me affrontati nelle Lettere ai sacerdoti del 1° aprile 2007 e del 15 gennaio 2009, al § 4;
- Al fine di evitare abusi nell'esercizio del ministero sacerdotale e conseguente confusione nella prassi pastorale

DISPONGO le seguenti norme:

I.- BINAZIONI e TRINAZIONI

1.- È regola generale che i sacerdoti celebrino **una sola S. Messa al giorno** (*can. 905, § 1*) sapendo che in essa “adempono il loro principale compito” (*can. 904*). Chi poi abbia la cura pastorale di una comunità, deve aiutare il popolo a vedere nella liturgia “il culmine verso cui tende l’azione della Chiesa e, insieme, la fonte da cui promana tutta la sua virtù” (Concilio Vat. II, *Sacrosanctum Concilium*, 10), facendo in modo “che il senso della comunità parrocchiale fiorisca soprattutto nella celebrazione comunitaria della Messa domenicale” (*ivi*, 42).

2.- Il quadro teologico e pastorale della celebrazione eucaristica, fonte e culmine della vita della Chiesa e del suo continuo costruirsi nel tempo, la colloca al vertice di ogni azione pastorale, sottraendola, nello stesso tempo, ad ogni tentativo di ridurla ad atto semplicemente devozionistico o privatistico. Al fine di garantire tali contenuti e il **carattere comunitario della Messa, si eviti, pertanto, di moltiplicarne arbitrariamente il numero**, in mancanza di una reale esigenza pastorale dentro un’opportuna programmazione pastorale, soprattutto se condizionato dalla sola richiesta di singoli fedeli o piccoli gruppi.

3.- Si educino **le associazioni e i gruppi ecclesiali** a partecipare alla Messa comunitaria, sia nei giorni feriali e, ancor più, nei giorni festivi, per non ridurre la celebrazione eucaristica ad atto di culto privato. Il sacerdote non sia mai indotto a *binare* (nei giorni feriali) o *trinare* (nei giorni festivi) dalla sola richiesta di singoli fedeli o di gruppi. Solo un incontro diocesano o territoriale di un gruppo o associazione, con larga partecipazione numerica, può giustificare una celebrazione eucaristica ad hoc.

4.- Si eviti in modo assoluto la **concomitanza di celebrazioni eucaristiche** in chiese diverse della stessa parrocchia. Ma anche nelle città con più parrocchie si adotti una programmazione concordata tra le parrocchie circa il numero e la collocazione oraria delle Messe.

5.- Quando il **Vescovo, nella Cattedrale**, presiede una celebrazione in occasione delle circostanze più solenni dell’anno (Notte di Natale, Domenica delle Palme, Giovedì Santo, Veglia Pasquale, Corpus Domini, Festa di S. Pietro, patrono della cattedrale), non ci sia concomitanza oraria nelle altre chiese cittadine.

6.- Le norme generali prevedono per ogni sacerdote la celebrazione di più SS. Messe nei seguenti giorni:

- è consentita la **binazione** nei giorni di **Giovedì Santo e Pasqua di Risurrezione**.
- è consentita la **trinazione** nel giorno della **Commemorazione di tutti i fedeli defunti** (applicando rispettivamente secondo la propria intenzione, per tutti i fedeli defunti e secondo le intenzioni del Papa) e nel giorno del **S. Natale** (purché vengano celebrate nei tempi previsti dalla liturgia: notte, alba, giorno).

7.- Inoltre, nei **giorni feriali** è consentita la **binazione** esclusivamente per le seguenti circostanze e motivazioni:

- nel *1° venerdì del mese*;
- per il rinnovo delle specie eucaristiche nelle case delle religiose;
- in occasione dei *matrimoni* e dei *funerali*;
- alla *S. Messa festiva del sabato sera* e delle viglie delle grandi solennità, o alla vigilia di altra festa di precetto.
- quando sia ritenuto pastoralmente necessario celebrare la *S. Messa in frazioni particolarmente popolose* della stessa parrocchia, o in occasione di *feste campestri* o di *pellegrinaggi popolari* a un santuario.

8.- Relativamente alle **Messe nel vespro dei giorni precedenti la festa**, si osservi quanto segue: (cf Nota CEI, *Il giorno del Signore*, 34)

§ 1. ogni *Messa vespertina del sabato e del giorno precedente una festa di precetto* è da considerare festiva: la liturgia sarà sempre quella della domenica o della festa e la celebrazione avrà la stessa solennità di quella del giorno seguente, né mai dovrà mancare l'omelia, anche nel caso della celebrazione di un matrimonio o di un funerale;

§ 2. non si faccia ricorso a tale celebrazione se non in caso di effettiva opportunità pastorale; dove questa opportunità non si verifichi, si preferiscano alla celebrazione eucaristica altre forme di culto (ufficio di vespro, celebrazioni penitenziali, liturgia della Parola, ecc.);

§ 3. in ogni caso non sia mai celebrata nel pomeriggio la Messa del sabato o del giorno corrente. (cf can 1248)

9.- La **trinazione** è consentita esclusivamente nelle domeniche e nelle altre feste di precetto, quando la scarsità del clero (cf *can 905*, § 2) o comprovate esigenze pastorali della comunità lo richiedano. Mai e per nessuna ragione è consentita in altri giorni.

10.- La celebrazione della **quarta Messa** non è consentita. Solo con licenza del Vescovo, concessa di volta in volta, essa può essere autorizzata nei giorni festivi in parrocchie con più frazioni popolate e quando non vi siano altri sacerdoti; tuttavia, mai nella stessa chiesa (cf *Rescritto della Congregazione per il Culto Divino e disciplina dei Sacramenti del 22.04.1994*).

11.- **Luogo ordinario della celebrazione eucaristica è la chiesa.** Solo in casi eccezionali e per giustificate ragioni **pastorali** può essere consentita la celebrazione in luoghi aperti, purché sia sempre salvaguardata la dignità dell'atto liturgico e il necessario raccoglimento dei fedeli. Mai, invece, si celebri la Messa in case private, alberghi o simili, se non con l'autorizzazione dell'Ordinario.

II. CONCELEBRAZIONE

12.- Ai sacerdoti è consentita la concelebrazione tutte le volte che sia possibile, perché “esprime e consolida i vincoli d'intima fraternità in cui essi sono legati in virtù della comune ordinazione sacra e della comune missione, ed esprime anche mirabilmente l'unità del popolo di Dio, quando la concelebrazione è presieduta dal Vescovo e ad essa partecipano i fedeli” (Congregazione dei Riti, istruzione *Eucharisticum Misterium*, a. 1965, n. 47)

Pertanto, a meno che l'utilità dei fedeli non consigli diversamente, **i sacerdoti possono concelebrazionare l'Eucaristia**, rimanendo tuttavia intatta per i singoli la libertà di celebrarla in modo individuale, non però nello stesso tempo nel quale nella stessa chiesa o oratorio si tiene la concelebrazione (cf *can 902*).

13.- Fatto salvo quanto appena detto, perché non si verifichino distorsioni o situazioni difformi dalle norme sulla concelebrazione, stabilisco quanto segue:

§ 1. La concelebrazione è consigliata quando *presiede il Vescovo o un suo delegato* per rendere visibile l'unità del presbiterio intorno a colui che presiede e garantisce la comunione presbiterale ed ecclesiale.

§ 2. È permessa anche in tutte le altre circostanze, nessuna esclusa, e a chiunque lo desideri, purché il sacerdote non abbia già celebrato o non debba ancora celebrare un'altra Messa.

§ 3. È consentita la concelebrazione anche quando si abbia già celebrato o si debba ancora celebrare un'altra Messa, e a condizione di non percepire, a nessun titolo, alcuna offerta, nei seguenti casi:

- quando i membri del capitolo della Cattedrale partecipano alla *Messa capitolare*;
- nella solennità del *Corpus Domini*, nelle città con più parrocchie dove si fa un'unica processione eucaristica, e nelle *feste patronali*, a cui abitualmente partecipano i sacerdoti del Vicariato Foraneo;
- in occasione di un funerale o di un matrimonio di persona alla quale il sacerdote è legato da *stretti e noti vincoli di parentela o di amicizia*;

- in occasione del funerale di una persona, morta in circostanze straordinarie, valutate tali dal vescovo.

III. OFFERTE PER LA CELEBRAZIONE DELLA S. MESSA

14.- Appartiene alla tradizione della Chiesa la consuetudine che i fedeli contribuiscano al giusto sostentamento del clero e alle necessità della Chiesa con la propria libera offerta quando si chiede una particolare intenzione per la celebrazione della Santa Messa. Pertanto, se occorre adoperarsi per liberare la consuetudine da qualunque parvenza di “commercio” o di eccessivo attaccamento al denaro da parte del sacerdote, a nessuno, per ragioni di giustizia e di comunione ecclesiale, è consentita l'arbitraria eliminazione della stessa consuetudine. Se il sacerdote per una sua personale scelta non intende trattenere per sé l'offerta, la inserisca nel bilancio della parrocchia o dell'ente che amministra.

Occorre, inoltre, per *dovere morale e disciplinare*, attenersi rigidamente alle norme stabilite dalla Chiesa, che qui brevemente richiamo.

15.- **L'offerta per l'intenzione è libera**, non tariffata. Naturalmente “è vivamente raccomandato ai sacerdoti di celebrare la Messa per le intenzioni dei fedeli, soprattutto dei più poveri, anche senza ricevere alcuna offerta” (*can 945, § 2*).

16.- § 1. - Il sacerdote è tenuto ad accettare **una sola intenzione e relativa offerta per ogni Messa** (cf *Decreto della Congregazione per il Clero, 22.1.1991*).

§ 2. - È altresì norma generale che il sacerdote trattenga interamente per sé l'offerta di **una sola intenzione al giorno**.

§ 3.- In caso di *binazione* o *trinazione* (quando ciò è consentito), qualora ci fosse l'offerta, il sacerdote celebrante è tenuto a versare la somma di **€ 12,00** all'Ordinario diocesano, che la destinerà al Seminario.

17.- Per sottolineare la valenza teologica e pastorale ed evitare ogni abuso che si configuri come mercimonio, o appaia come tale, la Chiesa stabilisce precise e **adeguate sanzioni penali**, contro i trasgressori: “Chi trae illegittimamente profitto dall'elemosina della Messa, sia punito con una censura o altra giusta pena” (*can 1384*)

18.- Secondo le norme canoniche, **le violazioni** possono avvenire in vari modi:

§ 1. - chiedendo un'offerta maggiore di quella dovuta a termine del can. 942;

§ 2. - percependo più di un'offerta al giorno, contro le disposizioni del can. 951 e le norme previste nel presente decreto;

§ 3.- cumulando le intenzioni di più Messe (cf *can 948*)

§ 4.- accettando un numero eccessivo di intenzioni alle quali non si possa soddisfare nell'arco di un anno (cf *can 953*);

§ 5.- trattenendo parte dell'offerta, nella trasmissione della Messa ad altro sacerdote (cf *can 955*);

§ 6. - trascurando i registri di cui al can. 958.

IV. MESSA PER IL POPOLO

19.- § 1.- Il parroco, o l'amministratore parrocchiale, nelle domeniche e nelle feste di precetto, ha l'obbligo di applicare una Messa *pro populo*, (cf *cann 534 §2 e 540 §1*), senza che ad essa sia collegata alcun'altra intenzione con relativa offerta. Il sacerdote è tenuto ad informare la comunità circa l'orario. Ogni altra eventuale celebrazione sarà da considerarsi binata o trinata, applicando le regole riportate nel presente decreto.

§ 2. - La celebrazione della Messa “*pro populo*” è per il parroco, come per il vescovo diocesano riguardo alla Diocesi, un obbligo di *giustizia grave, personale, reale, imprescrittibile*. Esso, infatti, appartiene allo stesso ufficio pastorale del parroco e del vescovo, vincola strettamente la coscienza, impegna la persona e qualora questa fosse impedita va delegato ad altro sacerdote l'onere di celebrare per la comunità, e infine

non può mai cessare, finché la persona detiene l'ufficio.

§ 3. - Il parroco che non abbia adempiuto il suo obbligo, è tenuto ad applicare al più presto per il suo popolo tante Messe quante ne ha tralasciate. (cf *can. 534, § 3*)

§ 5.- Il parroco che ha la cura di *più parrocchie*, è tenuto ad applicare *una sola Messa* per il popolo affidatogli (cf *ivi, § 2*).

V. MESSE PLURINTENZIONALI

20.- In caso di opportunità pastorale (per la difficoltà di esaudire il numero delle richieste, e dove non ci fosse la disponibilità dei fedeli a conferire l'intenzione ad altri sacerdoti, anche fuori della parrocchia) e sempre con l'assenso dei fedeli offerenti, **si possono accumulare più intenzioni in una sola Messa** (le così dette *Messe plurintenazionali*).

In questo caso è necessario stabilire pubblicamente giorni e orario di dette celebrazioni perché gli offerenti siano perfettamente informati di tale modalità, e ciò non può avvenire più di due volte a settimana (cf *Decreto della Congregazione per il Clero, 22.1.1991, art. 2 § 2*). Un ricorso indiscriminato a tale pratica, che conserva sempre il tratto dell'eccezionalità, rappresenta un abuso

21.- In caso di Messe *plurintenazionali* il sacerdote trattenga per sé **solo l'offerta di un'intenzione**, nella misura stabilita per la nostra Diocesi, come al successivo n. 22 del presente decreto. La somma residua eccedente tale offerta sarà consegnata all'Ordinario (cf *can 951, § 1*), che le destinerà ai fini stabiliti dal diritto (cf *can. 946*).

22.- Nei casi di Messe *plurintenazionali*, in conformità a quanto stabilito nel successivo n. 23 del presente decreto, il sacerdote trattiene per sé **fino a un massimo di € 25,00**.

VI. OFFERTACHE IL SACERDOTE TRATTIENE PER SÉ IN ALCUNI CASI

23.- § 1.- In deroga a quanto stabilito dalla Conferenza Episcopale Regionale, nella nostra Diocesi il sacerdote trattiene per sé **fino a un massimo di € 25,00**, oltre che in occasione delle *Messe plurintenazionali*, anche nei casi dei *legati e volontà pie*, dei *matrimoni* e dei *funerali*.

§ 2. - Le somme eccedenti in occasione di matrimoni e funerali, sono obbligatoriamente destinate al bilancio parrocchiale.

VII. RENDICONTAZIONE DELLE SOMME ECCEDENTI e DELLE VOLONTA' PIE

24.- § 1. La corretta gestione delle offerte ricevute per la celebrazione delle Messe, secondo le norme della Chiesa e del presente decreto, è di diretta competenza del parroco o, comunque, del sacerdote interessato.

§ 2. Delle somme eccedenti l'offerta prevista per il sacerdote negli articoli precedenti, il parroco o il sacerdote tiene dovuta rendicontazione nei registri contabili della parrocchia o nel registro personale delle SS. Messe.

§ 3. L'eventuale supporto di laici o altri collaboratori non può mai trasformarsi in loro azioni autonome e tanto meno difformi dalle norme della Chiesa.

25.- § 1. - L'onere di celebrare SS. Messe secondo le intenzioni dell'offerente, derivanti da **pie volontà, legati o fondazioni**, è rigidamente regolato dalle norme generali della Chiesa.

§ 2.- Esecutore di tutte le volontà pie è l'Ordinario diocesano (cf *can 1301, § 1*). È suo diritto e dovere valutare circa l'accettazione o il rifiuto di esse, vigilare sul corretto adempimento di esse, e conservare un registro diocesano, regolarmente compilato e aggiornato.

§ 3. - Una volta debitamente accettate, le pie volontà vanno scrupolosamente osservate da parte di

chi ne ha la responsabilità diretta, Ordinario, parroco o altro sacerdote, tenendone apposito registro, con relativa rendicontazione annuale da trasmettere all'Ordinario;

§ 4. - le Messe previste dai legati e volontà pie, trattandosi di Messe annuali, vanno sempre celebrate nel corso dell'anno, non potendo, quindi, essere cumulate o posticipate. Qualora il parroco non riesca ad ottemperare all'onere nel corso dell'anno, è tenuto a trasmettere lo stesso all'Ordinario diocesano (cf can 956).

§ 5. - Nel caso in cui alle pie volontà o alle fondazioni siano associati molteplici oneri, si tenga un **duplice distinto registro**, uno per le SS. Messe e uno per gli altri oneri.

26.- La riduzione degli oneri di Messe, da “farsi soltanto per causa giusta e necessaria” è riservata alla Santa Sede (cf *can 1308, § 1*), salvo i casi previsti dalle stesse norme canoniche, che attribuiscono all'Ordinario diocesano il potere di ridurre gli stessi oneri “a causa della diminuzione dei redditi e fintantoché tale causa perduri”, secondo le previste procedure canoniche (cf *cann 1308-1310*).

VIII. NELLE PARROCCHIE CON PIU' SACERDOTI

27.- Nelle Parrocchie, dove prestano servizio stabile e continuativo **due o più sacerdoti**,

- senza contraddire la norma canonica che prevede che l'offerta dell'intenzione spetta al sacerdote che la applica,

- ma sottolineando il principio che l'offerta appartiene alla tradizione che vede i fedeli contribuire al sostentamento del clero che lavora per la comunità;

- tenuto conto che l'attività pastorale è molteplice e abbraccia i vari campi dell'evangelizzazione, dove i sacerdoti di una stessa comunità sono solidariamente impegnati;

sarebbe buona regola **far confluire tutte le offerte in un'unica cassa**, per suddividerle, a fine mese, in parti uguali tra i sacerdoti della parrocchia e in ragione delle messe celebrate da ciascuno. Ciò evidenzerebbe una significativa condivisione dei beni tra confratelli e, talora, eviterebbe poco edificanti o imbarazzanti confronti reciproci.

IX. ATTI DI CULTO E DI MINISTERO FUORI DALLA PROPRIA GIURISDIZIONE

28.- Nell'ambito della propria giurisdizione parrocchiale o di altro ente ecclesiastico o ufficio pastorale, **unico responsabile e referente degli atti di culto e di ministero pastorale è colui che ha ricevuto tale mandato** dal Vescovo, e svolge tale mandato secondo le norme del diritto universale e particolare e negli ambiti della delega per uno specifico ufficio pastorale.

29.- § 1. Nessun sacerdote può esercitare lecitamente il ministero **fuori della propria giurisdizione**, se non previo accordo e d'intesa con il legale rappresentante dell'ente, o su esplicita richiesta del medesimo.

§ 2. Parimenti, **unico responsabile della liturgia e della pastorale della Parrocchia è il parroco o l'amministratore parrocchiale**. Lui e solo lui può chiedere la collaborazione di un altro sacerdote. Nessuno, pertanto, accolga inviti da parte di terzi, senza il debito assenso o richiesta del parroco. Questo vale per la celebrazione di Messe, Novene, matrimoni, funerali o altre attività pastorali. Di ciò siano debitamente informati tutti i parrocchiani, soprattutto i responsabili dei comitati delle feste.

§ 3. - Non rientra evidentemente nell'ambito di questa disciplina la libera determinazione del singolo fedele per quanto riguarda il sacramento della Riconciliazione e la direzione spirituale.

30.- Nessuno, senza mandato del Vescovo, senza il consenso dei parroci interessati, e al di fuori dei compiti del proprio mandato giuridico e pastorale, può promuovere **alcuna iniziativa interparrocchiale o diocesana** riguardante fedeli di altre comunità.

31.- Colui che ricopre un ufficio pastorale diocesano e interparrocchiale, o abbia ricevuto formale delega del Vescovo per un particolare ambito d'azione, non può essere né impedito né ostacolato da alcuno nell'esercizio del suo mandato. Sarà sua cura costante, peraltro, quella di agire in spirito di fraterna collaborazione con i parroci e gli altri sacerdoti, informandoli tempestivamente delle iniziative e coinvolgendoli in esse, intendendo il proprio ufficio come servizio alla pastorale unitaria della Diocesi e insieme come supporto concreto alla vita e alla missione delle stesse parrocchie.

X. ALCUNE ALTRE INDICAZIONI SULLA DISCIPLINA DEI SACRAMENTI

32.- Si osservi da parte di tutti e di ciascun sacerdote **la disciplina sulla celebrazione dei sacramenti**, prevista dalle norme liturgiche e dalle opportune regole pastorali, in conformità alle leggi e alla prassi generale, alcune delle quali esplicitate e normate anche a livello diocesano


33.- Il luogo ordinario della celebrazione dei sacramenti è la propria parrocchia, e il presbitero abilitato alla celebrazione è il proprio parroco o un suo delegato. Deroghe a questo principio devono essere debitamente motivate e, comunque, gestite dentro un quadro di regole chiare di cui tutti i fedeli devono essere tempestivamente informati. La richiesta di celebrazione di sacramenti (battesimi, cresime, matrimoni) fuori dalla propria **parrocchia**, deve avere sempre il consenso e la presentazione del proprio parroco a quello nella cui parrocchia s'intende celebrare il sacramento.

34.- Nessun parroco accetti la richiesta di celebrare qualsiasi sacramento nella propria parrocchia *da parte di fedeli di altre comunità*, ad eccezione del sacramento della riconciliazione, senza la relativa autorizzazione del parroco di provenienza degli stessi. La stessa norma vale per qualunque altro sacerdote.

35.- Si presti la dovuta attenzione alla *disciplina sull'ammissione dei padrini e delle madrine*, da me confermata con apposito documento emanato in data 1° aprile 2007. Fra l'altro, insieme al requisito dell'età (16 anni) e di quelli morali e spirituali, aggiungevo: *"E' un'usanza antichissima nella Chiesa dare al battezzando e al cresimando un padrino o una madrina. Nel Battesimo c'è sempre stata la consuetudine della duplice figura, quella maschile e quella femminile, di per sé non obbligatoria. Tuttavia, non trova alcuna giustificazione la recente, non rara, richiesta di inserire o due padrini o due madrine. Nessun parroco o ministro, pertanto, accondiscenda a tale richiesta"*. Sulla stessa linea si colloca la non ammissibilità di *tre o più padrini*.

36.- Le norme di diritto particolare stabilite entreranno in vigore il 1° gennaio 2010 Solennità di Maria Madre di Dio.

*Dato dal palazzo vescovile
In Tempio Pausania
Il 10 novembre 2009
Memoria di S. Leone Magno*

+ 
✠ Sebastiano Sanguinetti, vescovo

NORME INTEGRATIVE

A integrazione di quanto stabilito in “*Norme in materia di sacramenti e altro ministero pastorale*” del 10 novembre 2009, con il seguente atto

DECRETO

Art. 1.- § 1. A norma dell’art. 530 del CJC questi sono i compiti precipui ed esclusivi del parroco, coadiuvato da eventuali collaboratori: amministrare il battesimo e la confermazione in pericolo di morte, amministrare il Viatico e l’Unzione degli infermi, celebrare i funerali, assistere al matrimonio e benedire gli sposi, benedire il fonte battesimale nel periodo pasquale, guidare le processioni, impartire benedizioni solenni fuori dalla chiesa.

§ Nel rispetto di tale disposto, nessun altro sacerdote può lecitamente svolgere alcun ministero o atto di culto in un territorio parrocchiale fuori dalla propria giurisdizione senza esplicita autorizzazione del parroco competente (cfr. “*Norme in materia di sacramenti...*”, artt. 28-29)

Art. 2.- Circa l’esercizio dei ministeri di cui all’art. 1 da parte di sacerdoti ospiti, ci si attenga ai criteri che seguono.

§ 1. Solo stretti e conclamati rapporti di parentela o di particolare amicizia possono giustificare la presidenza di uno dei su detti atti di culto da parte di un sacerdote ospite.


§ 2. Tale richiesta va fatta direttamente al parroco da parte del sacerdote parente o amico, mai dai fedeli, essendo prerogativa del parroco concedere o meno la delega alla persona interessata.

§ 3. Non può essere considerato rapporto di amicizia quello instauratosi in ragione di un precedente ministero svolto dal sacerdote. Per ragioni di buon galateo pastorale, di rispetto fraterno fra presbiteri e di sana educazione della comunità ad avere come unico referente per i sacramenti e i sacramentali il proprio parroco, il predecessore si astenga dal cedere alle richieste di fedeli, anche quando fossero pressanti e insistenti.

Art. 3.- § 1. A norma di diritto le offerte dei fedeli per le celebrazioni dei matrimoni, funerali, battesimi, novene, etc., sono dovute alla rispettiva Parrocchia. Il sacerdote celebrante può trattenere per sé fino a un massimo di € 25,00 (cfr. *Norme in materia di sacramenti...*” art. 23)

§ 2. La stessa norma vale anche quando il celebrante sia un sacerdote ospite: l’offerta va alla parrocchia. Spetterà al parroco riconoscere al celebrante l’offerta di cui sopra.

*Dato dal palazzo vescovile
In Tempio Pausania
L’8 Dicembre 2019*

+ 
✠ Sebastiano Sanguinetti, vescovo